

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo dai marescialli maggiori aiutanti dei Carabinieri in possesso di determinati requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1964, n. 1414 sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, prevede il reclutamento con il grado di sottotenente anche dei marescialli in servizio permanente effettivo dell'Arma, che non abbiano superato il 40° anno di età.

Sulla base di questa normativa, dal 1965 al 1974 sono stati espletati nove concorsi e, allo stato, i marescialli idonei e non vincitori, che rivestono il grado di maresciallo maggiore aiutante e che hanno superato il limite di età, non superano il numero di 30: per l'esattezza 22 elementi.

Ottenere l'idoneità in siffatti concorsi, le cui prove vanno dagli accertamenti psicoattitudinali alla visita medico-collegiale, a rigorosi esami scritti ed orali, cui si accompagna il possesso di spiccati requisiti di carriera, è stata cosa ardua per gli interessati, specie per quelli preposti a pesanti reparti territoriali, dislocati in zone calde per la sicurezza pubblica, per cui alcuni di loro — in possesso di ben più riconosciuti requisiti — meriterebbero per giustizia di transitare nella categoria degli ufficiali, istituendo l'avanzamento « a scelta » per i sottufficiali del grado massimo, così come avviene praticamente per gli appuntati.

Si ritiene che ciò possa attuarsi, senza turbare l'equilibrio delle varie fonti di reclutamento, perchè, tenuto conto dei requisiti richiesti, si tratterebbe di devolvere, per tale forma di reclutamento, quel 10 per cento previsto in aumento dalla legge per le altre tre fonti attualmente in vigore.

Si tratterebbe soltanto di un riconoscimento di carattere morale, in quanto l'approvazione del presente disegno di legge, senza danni per l'erario, trattandosi di marescialli maggiori aiutanti che già godono di un trattamento economico più vantaggioso rispetto a quello dei sottotenenti, comporterebbe disagi connessi alla precarietà di sede e alle maggiori spese per forniture di vestiario ora non sostenute.

D'altra parte, in seno alle Forze armate italiane, esiste già una forma di reclutamento del genere, cioè quella dei sottufficiali di grado massimo della Marina militare, per i quali è prevista anche l'elevazione del limite di età.

Sono queste le considerazioni che hanno determinato la presentazione del seguente disegno di legge e che dovrebbero consentirne la più sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito, per l'Arma dei carabinieri, l'avanzamento a scelta al grado di sottotenente, riservato ai marescialli maggiori aiutanti che ne facciano domanda, nella percentuale del 10 per cento dei posti messi a concorso nell'anno per le tre altre forme di reclutamento.

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) avere già riportato l'idoneità a conseguire il grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dei carabinieri in uno dei concorsi banditi a norma della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

b) aver superato il 40° anno di età;

c) essere in possesso di un diploma di scuola media superiore;

d) avere retto, per almeno dieci anni, riportando sempre la classifica di « eccellente », uno dei seguenti comandi, definiti, dai competenti comandanti di legione carabinieri, di particolare impegno operativo:

stazione;

nucleo investigativo;

nucleo operativo di comando intermedio;

squadra di polizia giudiziaria e di procura;

e) essere tuttora giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale in servizio permanente effettivo dei carabinieri dalle autorità competenti ad esprimere giudizio di avanzamento.

Art. 2.

I marescialli maggiori aiutanti saranno nominati sottotenenti, senza sostenere alcun altro esperimento o prova, con anzianità posteriore a quella attribuita agli ufficiali dell'Arma reclutati nell'anno in base alle altre fonti di reclutamento previste.

Art. 3.

Il limite di età previsto per gli ufficiali nominati tali in base all'articolo 1 della presente legge è di anni 56 e la loro carriera è limitata al grado di capitano.

Art. 4.

Gli ufficiali nominati in dipendenza della presente legge non potranno conseguire la promozione a tenente senza avere frequentato, con esito favorevole, apposito speciale corso presso la scuola ufficiali carabinieri.